

Direzione Territoriale Produzione Ancona

S.O. Ingegneria Il Responsabile Ferrovie dello Stato Italiane UA 18/4/2019 RFLDPR-CTP\_AN.ING\A0018\P\20 19\0001436

Comune di Pescara
Dipartimento Tecnico
Settore Politiche Energetiche Ambientali
Geologia e BB AA e Protezione Civile
Servizio Geologia Siti Contaminati
PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it

c.a. Dott. Edgardo Scurti scurti.edgardo@comune.pescara.it

p.c. Unità Territoriale Pescara Via Enzo Ferrari 1 65124 - Pescara

Oggetto: "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile" – Avvio della consultazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. e ii. (Valutazione Ambientale Strategica). Autorità Procedente e Proponente: Dipartimento Tecnico – Settore LL.PP., Progettazione Strategica, Mobilità, Verde – Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporto - Indizione e convocazione Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14 bis della legge 241/1990

In riferimento alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto, vista la documentazione tecnica trasmessa, si esprime parere favorevole di massima al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, vincolato al rispetto dei seguenti adempimenti/prescrizioni:

a) Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di edificabilità per una fascia di rispetto di 30 m dalla più vicina rotaia (ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/80), per cui qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al rilascio di autorizzazione in deroga da parte di questa Direzione ai sensi del DPR 753/80, fermo restando che non dovranno essere

Via G. Marconi, 44 60125 Ancona









previste nuove costruzioni di natura residenziale nella fascia di rispetto della ferrovia, mentre nuove strutture di natura produttivo/commerciale potranno situarsi ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla più vicina rotaia;

b) La realizzazione di nuove strutture/manufatti o percorsi pedonali e ciclabili in adiacenza al tracciato ferroviario dovrà prevedere un' adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard RFI, da posizionare sul confine ferroviario, provvista di cordolo in cemento armato di altezza cm 50 (rispetto alla quota lato ferrovia) con sovrastante rete metallica elettrosaldata zincata e plastificata con filo del diametro minimo di mm 4 e maglie di mm 50x50 oppure pannelli in "orsogrill", sorretta da paletti con sezione a T in ferro/acciaio di dimensioni 6x6 o di altra sezione di equivalente resistenza, realizzata in tratti di metri 10 intercalati da distacchi di cm 5, senza punte rivolte verso l'alto, con altezza minima totale metri 1,80/2,00 lato strada. Il muro di recinzione dovrà essere munito di fori di diametro minimo di mm 50 posti ad interasse di ml 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque provenienti dalla sede ferroviaria.

Per quanto riguarda le recinzioni attualmente esistenti sarà cura del Comune mantenerle in perfetta efficienza.

c) Il posizionamento di sorgenti luminose ed essenze arboree dovrà essere effettuato conformemente alle disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. In particolare i sostegni dell'illuminazione dovranno essere posizionati ad una distanza dal confine ferroviario pari alla loro altezza massima al fine di non creare soggezioni all'esercizio ferroviario in caso di ribaltamento.

Le siepi, potranno essere poste a dimora solo se mantenute nel loro massimo ingombro, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro manutenzione dall'interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque superare quella della adiacente recinzione.

- d) Eventuali opere di attraversamento della sede ferroviaria dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzate da questa Direzione, dietro esame di specifici elaborati tecnici, e disciplinati da apposita convenzione, recante norme e obblighi di gestione e manutenzione nonché gli oneri economici a carico del richiedente.
- e) Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 m dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente protette con



controtubo come da disposizioni tecniche contenute nel Decreto 04/04/2014, "Norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto", mentre quelle ricadenti nella fascia 10-30 m dalla più vicina rotaia dovranno essere preventivamente autorizzate in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.

f) I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore ai 20 m dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 20-30 m dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.

Distinti saluti